



\* **BONIFICO TELEMATICO  
GARANZIE ed  
ESONERI CAUZIONALI**

Dott. Mariano Naddeo

# PAGAMENTO E CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

In generale il pagamento dei diritti la cui riscossione è demandata dalla Legge e dai regolamenti comunitari all'Autorità doganale può avvenire:

- In contanti (fino ad € 516,00)
- Con assegni circolari (bancari e/o postali) intestati alla Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato
- Con bonifico bancario/telematico
- Il pagamento può essere **immediato** o, previa concessione di un "conto di debito" (periodico e/o differito), **successivo**. (in quest'ultimo caso è necessaria la prestazione di una idonea garanzia)

# BONIFICO TELEMATICO

## INNOVAZIONE E BENEFICIO

Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori e la riduzione dei costi gestionali è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

(Decreto del direttore generale del 05.02.2010)

A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme.

Legge 244 ( Finanziaria 2008 art.1 comma 119 dicembre 2007)

**Obiettivo dell'Agenzia è quello di  
Semplificare Innovando**



**L'innovazione si traduce in vantaggi per  
gli operatori**

**QUALI SONO ?**

- ➔ **A**umento della sicurezza nella finalizzazione del pagamento (azzeramento del rischio di smarrimento titoli)
- ➔ **E**fficace liberatoria dal momento dell'esecuzione del bonifico
- ➔ **U**tilizzo di strumenti on-line (il bonifico può essere effettuato dalla propria sede)
- ➔ **R**iduzione complessiva dei tempi e dei costi necessari per le formalità di pagamento

## FASI DEL PROCESSO IN BREVE

- ❑ L'operatore presenta le dichiarazioni doganali e, relativamente ai diritti da riscuotere, si genera un movimento contabile su AIDA.
- ❑ L'operatore esegue il pagamento dei movimenti contabili (A93) in scadenza tramite bonifico bancario.
- ❑ La banca dell'operatore (o l'operatore stesso tramite collegamento telematico) invia il flusso dei bonifici alla Contabilità Speciale della Banca d'Italia.
- ❑ Le rendicontazioni della Banca d'Italia vengono inviate al sistema AIDA.
- ❑ L'applicativo AIDA gestisce la fase della riconciliazione e del quietanzamento delle bollette

Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema da parte dei titolari di conto di debito sono pubblicate nella sezione:

### **“ ASSISTENZA ON-LINE ”**

Dal portale dell'Agenzia **“Le linee guida per il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico”** sono pubblicate in bozza nella apposita pagina **“Pagamento tramite Bonifico”** disponibile sul portale dell'Agenzia – Area Dogane seguendo il percorso:

**Home → L'operatore economico → e-customs.it → AIDA → tavoli tecnici permanenti → i progetti di AIDA**



# Cauzione

Quando ricorrono particolari condizioni i diritti doganali possono, in luogo del loro pagamento immediato o differito, essere **cauzionati**.

Possiamo definire la cauzione come la garanzia richiesta dall'Amministrazione finanziaria a tutela degli obblighi fiscali derivanti da operazioni poste sotto il controllo dell'autorità doganale.

Distinguiamo **tre modalità**:

- **deposito in contanti** (presso la cassa depositi dell'area gestione tributi - mod. A/28 o presso la tesoreria provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia) o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa
- **fideiussione** rilasciata da un istituto di credito o da società di assicurazioni
- **esonero dal prestare cauzione (art. 90 TULD e art. 5 TUA)**



## Deposito in numerario

Il deposito in denaro o in titoli di Stato è considerato la **garanzia più sicura** in quanto l'importo da garantire è già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

# Fideiussione

E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (**art. 1936 c.c.**)

Nell'atto fideiussorio distinguiamo tre figure:

## - **Contraente/obbligato**

E' il soggetto su cui si concentra la valutazione (capacità di far fronte agli impegni assunti in base alle proprie risorse patrimoniali, economiche e imprenditoriali) dell'istituto bancario o della società di assicurazioni ai fini del rilascio della garanzia a fronte di un corrispettivo/premio

## - **Beneficiario /assicurato**

E' il soggetto che intende liberarsi dai rischi derivanti da una possibile inadempienza dell'obbligato.

## - **Fideiussore**

E' il soggetto che copre il rischio attraverso il rilascio di una fideiussione (bancarie o assicurativa) e che a fronte di un determinato corrispettivo/premio (da parte del contraente/obbligato) si rende garante degli impegni assunti dall'obbligato.

## Particolarità

Rispetto alla fideiussione tipica la **cauzione fideiussoria**, finalizzata a garantire gli oneri per il mancato adempimento di una obbligazione tributaria, presenta alcune particolarità:

- **deroga all'art. 1944 cc:** il fideiussore dichiara di **rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**. Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione totale o parziale della garanzia, il fideiussore provvederà **a prima richiesta**, senza opporre eccezione alcuna, entro il termine di 30 giorni (10 giorni nel caso di risorse proprie dell'UE) dal ricevimento della richiesta al versamento dei diritti dovuti.
- **deroga all'art. 1945 c.c.:** proprio in virtù del fatto che la fideiussione è rilasciata **a prima richiesta**, **l'ente garante non potrà opporre all'Ufficio delle Dogane tutte le eccezioni che spettano al debitore principale** [ es. art. 1247 c.c. ( il fideiussore può opporre in **compensazione** il debito che il creditore ha verso il debitore principale), art. 1253 c.c. (quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati)]

# Fideiussione

- **foro competente** : è sempre quello dell'Ufficio doganale periferico beneficiario (Ricevitore Capo)
- **non opponibilità** all'Amministrazione finanziaria del **mancato pagamento**, da parte del contraente, dei **premi**/competenze spettanti all'ente garante.

Tali elementi caratterizzanti la cauzione finalizzata a garantire il mancato adempimento di una obbligazione tributaria fanno sì che essa più correttamente possa essere inquadrata nell'ambito di un ***contratto autonomo di garanzia***.

La *ratio* di questa imposizione normativa alle clausole contrattuali di un atto fideiussorio consiste nel **privilegiare gli interessi del beneficiario** (amministrazione doganale), facilitando l'escussione della garanzia quasi fosse una cauzione prestata in contanti di cui ne avesse l'immediata disponibilità.

# Esonero dall'obbligo di prestare cauzione

*L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di cauzionare i diritti le **ditte affidabili e di notoria solvibilità**. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro **15 giorni** dalla notifica della revoca. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (art. 5, comma 3 TUA).*

Analogo contenuto ha **l'art. 90 del TULD**: *l'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle **ditte di notoria solvibilità** l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie e di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.*

*La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro **5 giorni** dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.*

## Esonero dall'obbligo di prestare cauzione

L'esonero dal prestare cauzione ex art. 90 TULD **non si applica** nei casi in cui si renda obbligatoria, per disposizione comunitaria (Codice Doganale Comunitario CDC), la costituzione di una specifica garanzia a fronte del pagamento di diritti doganali costituenti **risorse proprie** dell'Unione Europea (dazi).  
(Circolare 3 D del 21/01/2005)



# Condizioni di concedibilità

Sussistenza delle seguenti condizioni:

- AFFIDABILITA'
- SOLVIBILITA'

attraverso un'attenta valutazione, dal punto di vista economico e finanziario dell'azienda richiedente, basata sull'analisi degli

- **indicatori di bilancio** (indici di liquidità, di produttività, di redditività), le variazioni percentuali dell'ultimo anno di bilancio rispetto agli esercizi precedenti,
- **il rating** e la
- **probabilità di insolvenza**



# Durata del provvedimento

- A TEMPO INDETERMINATO, SALVO REVOCA (con revisione annuale) .
- 1 anno dal rilascio per l'esonero art. **90 cd.** “light” relativo alle operazioni di introduzione in deposito fiscale IVA (art. 50 bis d.l. 331/93).

## Esonero «*light*» deposito IVA

L'art. 7, comma 2 lett. c ter del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla L. 116/2011, apportando modifiche all'art. 50 bis del d.l. n. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993, ha stabilito che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un **deposito IVA** sono effettuate previa presentazione di una garanzia commisurata all'imposta.

La stessa disposizione ha precisato che **non sono tenuti alla prestazione della garanzia i titolari di certificazione AEO** (Operatore Economico Autorizzato) ed i soggetti titolari dell'esonero dal prestare garanzia di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD).

In materia la Risoluzione 7-00713, approvata in data 20/10/2011 dalla VI commissione permanente (finanze) della Camera dei Deputati ha inteso stabilire una procedura semplificata rispetto a quella ordinariamente prevista per la concessione dell'esonero dal prestare garanzia per il pagamento dei diritti doganali in generale.

## Esonero «*light*» deposito IVA

L'Ufficio delle Dogane competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto istante, verifica la solvibilità aziendale del richiedente sulla base dei seguenti elementi:

- **iscrizione** del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno
- **assenza di carichi pendenti** come risultante dal certificato rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate
- **dichiarazione**, resa dal soggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione) , di aver effettuato, nel corso dell'ultimo anno, operazioni di importazioni/immissioni in libera pratica di merci non comunitarie (con indicazione dei relativi importi) in relazione alle quali commisurare l'ammontare dell'esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

## Esonero «*light*» deposito IVA

Sulla base di un riscontro positivo delle informazioni fornite dal richiedente, l'Ufficio delle Dogane concede l'esonero. Resta ferma la possibilità di verifica, dopo il rilascio dell'esonero, dei dati contenuti nelle certificazioni presentate.

Il beneficiario è tenuto a **comunicare** alla Dogana **ogni eventuale variazione** rispetto alla situazione in base alla quale lo stesso ha valutato positivamente la concessione dell'esonero.

### IMPORTO DELL'ESONERO

L'esonero è concesso entro il limite massimo dell'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni di **importazioni effettuate nell'anno precedente** dal soggetto medesimo, **ovvero** relativa alle **immissioni in libera pratica** di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA.

Superato tale ammontare nel corso dell'anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.


**NB. Non sono ammessi riaccrediti delle somme appurate a seguito di estrazione dal deposito IVA (contrariamente alle ipotesi di esonero art. 90 in generale) (rif. Circolare prot. 127293/RU del 04/11/2011 - Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporti con gli utenti)**

# Telematizzazione delle procedure contabili nel settore delle accise

## Programma EMCS (Excise Movement and Control System)

Dott. Francesco Saracino

## Le origini dello scenario digitale



**2003**

• Base giuridica comunitaria sistema EMCS:  
Decisione CE 1152/2003 → e-AD

**2006**

• Base giuridica nazionale contabilità telematiche:  
DL 262/2006 conv. L. 286/2006




## D.L. 3.10.2006 convertito nella Legge 24.11.2006 n. 286

L'Agenzia delle dogane, con direttoriali emanate in applicazione della Legge 286, ha stabilito tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

- a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#);
- b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
- c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#).



## L'evoluzione dello scenario digitale



**2008-2009**

•Entrata in esercizio obbligatoria contabilità telematiche per depositi fiscali prodotti energetici/alcoli

**2011**

•Utilizzo obbligatorio documento telematico circolazione UE in sospensione d'accisa e-AD ex DIR 118/08 e Reg. 684/09 – Direttoriale prot. 158235 del 07/12/2010

# Obiettivi raggiunti


- ✓ dal 1° gennaio 2008, grazie alla telematizzazione delle dichiarazioni di immissione in consumo di energia elettrica e di gas naturale è stata realizzata la dematerializzazione di circa 16.000 dichiarazioni annue. Sono stati digitalizzati gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni e delle rettifiche di parte per 16.000 aziende;

# Obiettivi raggiunti

- ✓ dal 1° giugno 2008 a seguito dell'avvio della procedura di telematizzazione dei dati delle contabilità sono stati digitalizzati gli adempimenti relativi alla presentazione dei prospetti contabili di:
  - circa 380 depositari autorizzati di P.E.
  - circa 2140 destinatari registrati di P.E.
- ✓ dal 01 maggio 2009
  - circa 1560 depositari autorizzati di Prodotti Alcolici
  - circa 1280 destinatari registrati di Prodotti Alcolici
  - circa 4000 depositari autorizzati e destinatari registrati di Vino
  - circa 820 operatori nel settore dell'imposta di consumo O.L.

# Benefici diretti per l'utente

*Invio dei dati richiesti dall'Agenzia ed eventuali rettifiche agli stessi in modalità esclusivamente telematica*



*Eliminazione di tempi e costi di recapito*




## **EMCS - (Excise Movement and Control System)**

**Con la Dec. CEE 1152/2003/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio prende vita il progetto europeo denominato E.M.C.S. (Excise Movement and Control System) inteso a:**

- ✓ consentire la trasmissione elettronica del documento di accompagnamento dei prodotti in sospensione di accisa;**
- ✓ migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione;**
- ✓ monitorare e controllare in tempo reale le transazioni per scongiurare eventuali frodi o irregolarità;**

# EMCS: ... funzionamento ...





## e-AD emessi nel territorio nazionale

	Numero ARC - SEQ				Totale
	2011	2012	2013	2014	
ABRUZZO	10.704	9.770	11.734	2.659	<b>34.867</b>
BASILICATA	1.597	2.295	327	126	<b>4.345</b>
CALABRIA	2.117	2.281	3.304	987	<b>8.689</b>
CAMPANIA	35.742	37.522	35.829	7.288	<b>116.381</b>
EMILIA-ROMAGNA	61.801	62.936	67.975	15.419	<b>208.131</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	21.021	20.870	21.147	4.869	<b>67.907</b>
LAZIO	34.755	36.632	35.986	8.088	<b>115.461</b>
LIGURIA	39.112	37.974	35.523	7.872	<b>120.481</b>
LOMBARDIA	72.476	77.896	91.003	20.739	<b>262.114</b>
MARCHE	12.072	17.486	16.983	4.151	<b>50.692</b>
MOLISE	371	601	534	167	<b>1.673</b>
PIEMONTE	116.542	114.169	124.959	27.333	<b>383.003</b>
PUGLIA	26.348	24.416	24.715	6.198	<b>81.677</b>
SARDEGNA	13.285	12.041	12.310	2.394	<b>40.030</b>
SICILIA	42.358	40.521	40.492	9.049	<b>132.420</b>
TOSCANA	40.717	42.134	49.090	11.938	<b>143.879</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	36.077	34.513	35.748	8.443	<b>114.781</b>
UMBRIA	2.502	2.579	2.472	583	<b>8.136</b>
VALLE D'AOSTA	2.469	2.758	2.479	317	<b>8.023</b>
VENETO	130.511	126.206	137.101	31.352	<b>425.170</b>
<b>ITALIA</b>	<b>702.577</b>	<b>705.600</b>	<b>749.711</b>	<b>169.972</b>	<b>2.327.860</b>



# Benefici della procedura EMCS

- ✓ riduzione dei tempi per assolvere agli adempimenti fiscali;
- ✓ nessuna manipolazione dei documenti cartacei (validazione preventiva dei DAA cartacei, creazione, gestione, archiviazione);
- ✓ validazione immediata dell'e-AD, assicurando che il destinatario è autorizzato a ricevere le merci con la riduzione al minimo del rischio di dati non corretti;
- ✓ scambio sicuro di dati tra tutte le parti;
- ✓ offre agli Stati Membri la possibilità di controllare in tempo reale la movimentazione dei prodotti;
- ✓ **rilascio più veloce della garanzia grazie allo scarico puntuale del movimento (e quindi riduzione dei tempi di impegno)**

## L'evoluzione dello scenario digitale



**2013**

• **Aggancio EMCS/ECS: n° ARC e-AD in campo 44 dichiarazione export (DAE) dal 18/04/2013**

**2014**

• **EMCS fase 3.1: aggiornamento tracciati e-AD e correlati dal 14.02.14 (tracciati modificati in ambiente di prova dal 31.10.13)**

**2014-II sem**

• **Conti garanzia per la circolazione in regime sospensivo: svincolo automatico importo impegnato, contestuale conclusione circolazione (eliminazione info riepilogative del movimento di garanzia trasmesse con i dati di contabilità)**

# L'evoluzione dello scenario digitale – step futuri, quali opportunità...??



- Completamento registri telematici – RETE
- Completamento integrazione telematizzazione/EMCS




- e-DAS movimentazione prodotti accisa assolta (2015?)



**Digitalizzazione accise**

# Registri: com'è, come sarà



## E' utile evidenziare ...

Nella sezione Assistenza on line – Formazione a distanza, gli operatori possono fruire di corsi e-learnig, consultare manuali interattivi, trovare risposte ai quesiti più frequenti (FAQ).

Il graduale processo di telematizzazione è un'opportunità per catalizzare i processi di innovazione aziendale. Lo scenario attuale non consente ritardi, obbliga ad adeguare le strutture aziendali a dialogare sulla rete.

*Grazie per l'attenzione*